



## COMUNICATO N. 316/L – 29 GIUGNO 2023

316/625

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 235/A della F.I.G.C., pubblicato in data 28 Giugno 2023:

Comunicato Ufficiale n. 235/A;

### Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2023/2024, per le società della Divisione Serie B Femminile partecipanti al Campionato di Serie B;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 30 maggio 2023;

### d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2023/2024, per le società della Divisione Serie B Femminile partecipanti al Campionato di Serie B, di cui all'allegato A).

Pubblicato in Firenze il 29 Giugno 2023

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani

Al A)

**TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 PER SOCIETA' DELLA DIVISIONE SERIE B FEMMINILE**

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla F.I.G.C..

La data di deposito telematico (apposizione della marca temporale) delle richieste di tesseramento presso la Divisione Serie B femminile, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

**1. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, di seguito riportati:

a) Calciatrici “giovani dilettanti”

Il tesseramento delle calciatrici “giovani dilettanti” (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo o per rapporto contrattuale risolto ai sensi dell’art. 117 bis delle N.O.I.F.) può essere richiesto, nel rispetto di quanto previsto all’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., fino al **31 maggio 2024** (ore 19.00).

b) Calciatrici “non professioniste”

Il tesseramento delle calciatrici “non professioniste” (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo o per rapporto contrattuale risolto ai sensi dell’art. 117 bis delle N.O.I.F.), nel rispetto di quanto previsto all’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., può essere richiesto:

**- dal 1° luglio 2023 al 31 marzo 2024 (ore 19.00).**

**2. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile e alla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti, può avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2023 al 15 settembre 2023 (ore 19:00);
- dal 1° dicembre 2023 al 22 dicembre 2023 (ore 19:00)

### **3. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovani di serie” a Società della Divisione Serie B Femminile**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane di serie” da una società professionistica a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, può avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2023 al 13 settembre 2023 (ore 20.00);
- dal 2 gennaio 2024 al 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

### **4. Trasferimenti temporanei di calciatrici “professioniste” a Società della Divisione Serie B Femminile – Art. 103, comma 9 N.O.I.F.**

Il trasferimento temporaneo di calciatrici professioniste a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, nel rispetto dell’art. 103, comma 9, delle N.O.I.F., può essere effettuato:

- dal 1° luglio 2023 al 13 settembre 2023 (ore 20.00);
- dal 2 gennaio 2024 al 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

### **5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103bis N.O.I.F.**

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per le calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

La calciatrice “Giovane Dilettante”, trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5, potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Divisione Serie B Femminile entro il **31 Marzo 2024** (ore 19.00). Le liste di trasferimento della calciatrice “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

### **6. Calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatrici straniere**

## **mai tesserate all'estero**

### **a) Calciatrici straniere**

Le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2024**, e schierare in campo calciatrici straniere, sia extra-comunitarie che comunitarie, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all' art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile di acquisire a titolo temporaneo calciatrici provenienti da Federazione estera.

Le calciatrici straniere residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai state tesserate per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della Divisione Serie B Femminile sono parificate, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, alle calciatrici italiane.

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, le calciatrici con cittadinanza britannica sono considerate cittadine di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater, i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, di calciatrici cittadine di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

Le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparate a tutti gli effetti a quelle comunitarie.

### **b) Calciatrici italiane**

Le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2024**, di calciatrici italiane provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il **31 marzo 2024**, di calciatrici italiane dilettanti provenienti da Federazioni estere.

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

## **7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

**a) Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F. (conversione del trasferimento da temporaneo a definitivo)**

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “giovani di serie” da società professionistiche a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile:

- **dal 2 gennaio 2024 al 31 gennaio 2024** (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2023/2024.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “giovani dilettanti” da società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile a società professionistiche:

- **dal 2 gennaio 2024 al 31 gennaio 2024** (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2023/2024.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” tra Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile:

- **da venerdì 1° dicembre 2023 a venerdì 22 dicembre 2023** (ore 19.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2023/2024.

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – degli accordi presso la Divisione Serie B Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dell’accordo.

**b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)**

Le liste di svincolo per calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti”, devono essere depositate per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile entro i seguenti periodi:

- **dal 1° luglio 2023 al 14 luglio 2023 (ore 19.00).**

Liste di svincolo suppletive:

- **dal 1° dicembre 2023 al 14 dicembre 2023 (ore 19.00)**

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal 15 dicembre 2023.

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – delle richieste presso la Divisione Serie B Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza

dello svincolo.

**c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)**

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento presso la Divisione Serie B Femminile, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2024** (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza dal tesseramento a far data dal 1° luglio 2024.